

COMUNE DI AYAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE D'AYAS

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di maggio, con inizio alle ore **quattordici** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 6747 del 24/05/2023 inviato via mail a ciascun consigliere, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BRUNOD ALEX - Sindaco	Sì
MERLET FRANCESCA - Vice Sindaco	Sì
OBERT ANNALISA - Consigliere	Sì
OBERT MAURIZIO - Consigliere	Sì
FAVRE CORINNE - Consigliere	Sì
MERLET ERIK - Consigliere	Sì
GENS RAPHAEL - Consigliere	Sì
FARINELLA FRANCESCA - Consigliere	Sì
FOSSON DONATO - Consigliere	Sì
FOSSON LAURENT - Consigliere	Sì
GIULIANO MICHELA - Consigliere	Sì
STEVENIN PATRICK - Consigliere	No (Giust)
FAVRE CRISTIN - Consigliere	Sì
DONDEYNAZ DIDIER - Consigliere	Sì
COSSAVELLA TOMMASO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sig. **BRUNOD ALEX - SINDACO**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Roberta TAMBURINI**.

IL PRESIDENTE

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29/07/2021, con cui il Comune ha provveduto ad approvare il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) attualmente in vigore;

VISTO l'art. 23 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;

VISTA, altresì, la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

DATO ATTO l'art. 3, comma 5^{quiquies} D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»;* introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

EVIDENZIATO tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»*, così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 fissato al 30 aprile 2023 dall'art. 1, comma 775 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023-2025) è stato ulteriormente posticipato al 31 maggio 2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 11 aprile 2023

RILEVATO che sono intervenute importanti modifiche legate all'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché di alcune disposizioni applicative del D.Lgs. 116/2020, che ha previsto la possibilità per le Utenze non Domestiche che avviano autonomamente al recupero i rifiuti prodotti di non avvalersi più del servizio pubblico;

CONSIDERATO che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria;

VISTA la deliberazione n. 21 del 19/04/2023 con la quale la Giunta dell'Unité des Communes Valdotaines Evançon, in qualità di Autorità di Sub-Ato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha approvato la bozza dello schema di regolamento unico TARI per l'anno 2023, da applicarsi in tutti i Comuni dell'Unité al fine di favorire uniformità nell'attuazione della normativa;

ESAMINATO lo schema di regolamento, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione degli allegati regolamenti sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 *«Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»*, in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

VISTO il vigente Statuto comunale e verificato che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera B1) del vigente Regolamento di Contabilità comunale espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario;

PRESO ATTO del parere favorevole di legittimità prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46 e s.m.i. del Segretario comunale;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. **Di approvare** il Regolamento unico per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), redatto secondo lo schema approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes Valdotaines Evançon con deliberazione n. 21 del 19/04/2023, allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **Di stabilire** che il Regolamento unico Tari avrà efficacia dal 1° gennaio 2023 e sostituirà il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2021.
3. **Di pubblicare** il Regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Ayas - nella sezione dedicata - e nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei modi e nei termini previsti dalla legge.
4. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(BRUNOD ALEX)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)
Firmato digitalmente
